

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 29/09/2023) 13/11/2023, n. 45622**INGIURIA E DIFFAMAZIONE****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUARDIANO Alfredo - Presidente -

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -

Dott. CANANZI Francesco - Consigliere -

Dott. CUOCO Michele - Consigliere -

Dott. BIFULCO Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile A.A. nato a (Omissis);

nel procedimento a carico di:

B.B. (ANCHE (Omissis)) nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette la memoria e le conclusioni depositate dall'avvocato VINCENZO NARDELLI nell'interesse del ricorrente parte civile, con le quali si illustrano i motivi di ricorso, anche in replica alle conclusioni della Procura generale, chiedendo l'accoglimento del ricorso;

lette la memoria depositata dagli avvocati CRISTIANA PALUMBO e LUCA AMEDEO MELEGARI, nell'interesse dell'imputato B.B., che chiedono dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con applicazione in subordine della previsione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p..

Svolgimento del processo

1. Per quanto di interesse, la Corte di appello di Roma con la sentenza emessa il 15 novembre 2022 confermava quella del Tribunale di Latina, in composizione monocratica, che nell'ambito di imputazioni reciproche di diffamazione, aveva assolto A.A. per la condotta in danno di B.B. per insussistenza del fatto, mentre quella di B.B. nei confronti di A.A. veniva ritenuta non punibile ex art. 599, comma 2, c.p., per la sussistenza della provocazione determinata dal fatto ingiusto altrui.

2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse della parte civile A.A., consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'[art. 173](#) disp. att. c.p.p..

3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli [artt. 576](#) c.p.p., 2 Cost., 2043 c.c. Lamenta la ricorrente che le sentenze di merito hanno riconosciuto la responsabilità di B.B., pur escludendo la punibilità ex [art. 599](#), comma 2, c.p..

La Corte di appello avrebbe dovuto provvedere in ordine alla pretesa risarcitoria della parte civile ai sensi dell'[art. 2043](#) c.c., sia alla luce degli orientamenti della Corte di cassazione, sia per la [sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale](#), sussistendo, secondo il Tribunale, i riscontri documentali quanto alla responsabilità di B.B..

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'[art. 599](#), comma 2, c.p. e vizio di motivazione.

Lamenta la ricorrente che erroneamente sarebbe stata applicata la causa di non punibilità dell'[art. 599](#), comma 2, c.p. in quanto nessun fatto ingiusto avrebbe posto in essere A.A., tale da provocare B.B., come accertato dalle sentenze di merito che hanno escluso la responsabilità penale della prima.

Avrebbe errato la Corte di appello, nel ritenere sussistente il fatto ingiusto altrui, che deve essere oggettivo e non derivare solo da fatti presunti dall'imputato, non verificando nè l'immediatezza della reazione a fronte di condotte reiterate per più giorni, e ritenendo sussistenti "voci circolanti nell'ambiente lavorativo" quanto a B.B., non emerse dall'istruttoria di primo grado, non sostenibili da ritenuti messaggi anonimi in realtà non provati, nè attribuibili alla A.A..

5. Il terzo motivo deduce la violazione dell'[art. 59](#), comma 4, c.p. e vizio di motivazione.

Lamenta la ricorrente che l'attenuante della provocazione non può essere fondata su presunzioni, tanto più che le esternazioni che avrebbero costituito il fatto ingiusto non sono mai riconducibili alla A.A., bensì alla coimputata C.C..

6. Il quarto motivo deduce violazione dell'[art. 62](#), comma 1, n. 2 e vizio di motivazione.

La ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'attenuante della provocazione ex [art. 62](#), comma 1, n. 2 c.p. e non la previsione dell'[art. 599](#), comma 2, c.p., risultando la prima fattispecie compatibile con una reazione diradata nel tempo, essendo i messaggi di B.B. del 12, 13 e 14 settembre 2013, mentre tale lasso di tempo non consente l'applicazione della seconda fattispecie.

Inoltre, la ricorrente richiama due episodi dai quali emergerebbe non lo stato d'ira di B.B., bensì quello di risentimento personale e odio, che in uno alla sproporzione, non integra l'attenuante e ancor meno la causa di non punibilità.

7. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte -- ai sensi dell'[art. 23](#) comma 8, D.L. 127 del 2020 - ha chiesto rigettare il ricorso.

Anche la parte civile e la ricorrente hanno depositato ulteriori memorie e conclusioni come indicato in epigrafe.

8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'[art. 23](#), comma 8, di n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'[art. 7](#), comma 1, [D.L. n. 105 del 2021](#), la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'[art. 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150](#), come modificato dall'[art. 5-duodecies D.L. 31 ottobre 2022, n. 162](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 dicembre 2022, n. 199](#).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Quanto al primo motivo, a buona ragione la ricorrente parte civile rappresenta come la Corte di appello - confermando la sentenza che aveva escluso la punibilità di B.B. in ordine alle espressioni

diffamatorie postate sul social network facebook riguardo a A.A., ai sensi dell'[art. 599](#), comma 2, c.p.p. - avrebbe dovuto provvedere in ordine alla domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado e reiterata con l'impugnazione.

2.1 Va premesso che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ex [art. 576](#) c.p.p. la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'[art. 599](#), comma 2, c.p., poichè tale sentenza non ha efficacia preclusiva per la prosecuzione dell'azione civile nella sede propria, anche se tale pronuncia non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo ai sensi dell'[art. 652](#) c.p.p., in quanto non si verte in tema di assoluzione per insussistenza del fatto, ovvero di impossibilità di attribuzione del fatto all'imputato per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 - 01) o perchè il fatto è stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di facoltà legittima.

D'altro canto, Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953, in relazione all'interesse, ritenuto sussistente, della parte civile ad impugnare la declaratoria di prescrizione, come anche Sez. U, Guerra, cit., superavano la tesi della mancanza di interesse della parte civile ad impugnare la sentenza liberatoria in caso di mancanza di efficacia preclusiva ex [art. 652](#) c.p.p., tesi fondata sul presupposto che, in tale ipotesi la parte civile è libera di esercitare la pretesa risarcitoria nella sede propria e, dunque, l'eventuale rimozione della sentenza impugnata in concreto non muterebbe la situazione processuale della parte civile, libera di percorrere la strada propria del giudizio civile.

In vero, proprio per la circostanza che al danneggiato è consentita la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico in sede penale, mediante la costituzione di parte civile, una interpretazione che ritenesse insussistente l'interesse all'impugnazione, sol perchè risulti pur sempre possibile la residua azione civile, si tradurrebbe nella sostanziale irragionevole vanificazione di tale opzione e nella "amputazione" della azione intrapresa.

Invece, permane l'interesse concreto della parte civile, anche a fronte della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'[art. 599](#), comma 2, c.p. in quanto sussiste l'interesse ad ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" un giudizio civile.

In tal senso questo Collegio condivide quanto affermato da Sez. 5, n. 17941 del 07/02/2020, P., Rv. 279205 - 01, per cui sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione anche nel caso in cui sia stata riconosciuta l'esimente di cui all'[art. 599](#), comma 2, c.p., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronuncia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'[art. 652](#) c.p.p..

Va condiviso quanto osservato da Sez. 5, n. 26477 del 08/03/2021, Crozzoletti, Rv. 281653 - 01: in tema di diffamazione la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore, in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso.

Nello stesso senso si è espressa questa Corte in sede civile, che ha ribadito il principio per cui per il quale la provocazione di cui all'[art. 599](#), comma 2, c.p. - escludendo la punibilità del reato di diffamazione ma non anche la natura di illecito civile del fatto, nè la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso - si configura non tanto come esimente, ma quale scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore del fatto, in ragione delle motivazioni del suo agire, pur restando il fatto imputabile a titolo di dolo e, dunque, illecito (Sez. civ. 1, n. 2197 del 04/02/2016 - Rv. 638583 - 01; mass. conf.: Sez. 3, Sentenza n. 20137 del 18/10/2005 - Rv.

585229 - 01; Sez. 3, n. 23366 del 15/12/2004 - Rv. 579084 - 01).

2.2 Pertanto deve affermarsi che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto per l'imputato di diffamazione l'esimente di cui all'[art. 599](#), comma 2, c.p., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronuncia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'[art. 652](#) c.p.p..

Sussiste l'interesse in caso di proscioglimento ai sensi dell'[art. 599](#), comma 2, c.p. in quanto la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore, in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso.

2.3 Tali principi, quanto all'interesse della parte civile ad ottenere una pronuncia nell'ambito del processo penale e al dovere del giudice di assicurarne la delibazione, sono stati anche ribaditi dalla Corte costituzionale, a proposito della autonomia della azione civile in sede penale rispetto al proscioglimento ex [art. 131-bis](#) c.p. Infatti, la [Corte costituzionale con sentenza n. 173 del 2022](#) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli [artt. 3, 24](#) e [111](#) Cost., l'[art. 538](#) c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile. L'istituto disciplinato dall'[art. 131-bis](#) deve adempiere pienamente alla sua funzione riparativa senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno, a fronte di una valutazione che ha un contenuto positivo di accertamento dei suoi presupposti e della necessità di evitare, finchè possibile e compatibile con l'esito del giudizio in ordine all'azione penale, una situazione di absolutio ab instantia in riferimento alla domanda della parte civile, dovendo essere salvata l'azione civile in sede penale senza che la stessa parte sia gravata dell'onere di promuovere un nuovo giudizio, sia per garantire il principio di eguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale, sia anche per assicurare la ragionevole durata del processo.

3. Ne consegue che, sgombrato il campo da profili di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a impugnare da parte della ricorrente parte civile, i motivi primo e secondo vanno trattati congiuntamente.

3.1 A ben vedere, da subito va escluso che la sentenza impugnata, in uno a quella di primo grado, sussistendo la doppia conformità, abbia errato in diritto nel ritenere possibile la forma putativa della accertata provocazione.

Infatti, la causa di esclusione della punibilità prevista dall'[art. 599](#), comma 2, c.p. può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'[art. 59](#), comma 4, c.p., diversamente dall'attenuante della provocazione prevista dall'[art. 62](#) n. 2 c.p., che rileva, invece, solo obiettivamente (Sez. 1, n. 26309 del 23/03/2023, Granata, Rv. 284895 - 01; mass. conf.: N. 37950 del 2017 Rv. 270789 - 01; N. 9939 del 1984 Rv. 166607 - 01, N. 13942 del 1986 Rv. 174568 - 01).

3.2 Sul punto dell'errore nel quale sarebbe incorso B.B., riconosciuto dai Giudici di merito e contestato dalla ricorrente, deve rilevarsi come il tema non sia l'assoluzione della A.A. dalle condotte a lei ascritte, bensì l'errore di B.B. nell'aver attribuito alla stessa le "voci circolanti nell'ambiente lavorativo del B.B., sul consumo di stupefacenti e sulle malattie veneree di cui sarebbe affetto, e confermate dai testi escussi in primo grado, (che) hanno alimentato l'ira dello stesso così da ingenerare la reazione de quo" (sentenza impugnata foll. 10 e 11).

Però, a fronte di motivi di appello specifici sul punto (foll. 4-6 dell'atto di impugnazione) la Corte territoriale non ha dato risposta in ordine a due profili: quanto alla effettività dell'errore senza colpa in ordine alla putatività, nonchè quanto al profilo della immediatezza fra le condotte (erroneamente) attribuite a A.A. e quelle tenute da B.B., con una cesura cronologica che escluderebbe, nella

ricostruzione proposta dall'appellante ora ricorrente, lo stato d'ira.

3.2.1 In ordine all'errore, per cui le espressioni a proprio riguardo vennero attribuite da B.B. a A.A., la Corte di appello si limita a evidenziare come ciò fosse conseguenza di conversazioni fra C.C. e D.D., senza esplicitare il nesso logico esistente fra le conversazioni delle prime e l'attribuzione (erronea) alla A.A. da parte di B.B..

A buona ragione la ricorrente rileva come la putatività richieda una valutazione obiettiva delle risultanze.

A tal riguardo deve richiamarsi quanto affermato in motivazione da Sez. 5, n. 38596 del 01/10/2008, Loyola, Rv. 241954 - 01: la causa di non punibilità dell'[art. 599](#), comma 2, c.p. può anche configurarsi sotto il profilo della putatività, ai sensi dell'[art. 59](#), comma 4, c.p. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte), qualora però ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, ma in tal caso si richiede che l'errore sia plausibile, ragionevole, non pretestuoso e logicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 13942 del 1986; Conf. Mass. nn. Rv. 157432; 143163; 110453; 99851).

A tal proposito la sentenza ora impugnata non rende in alcun modo conto delle caratteristiche di plausibilità, ragionevolezza, non pretestuosità e logicità della opinione erronea di B.B. quanto alla condotta di A.A..

Pertanto, sul punto fondato è il motivo.

3.2.2 Anche sul tema della immediatezza della reazione al fatto ingiusto la Corte di appello non individua, poi, il momento in cui B.B. avrebbe avuto percezione della condotta erroneamente attribuita alla Boaretto e dunque agito con i messaggi a contenuto diffamatorio dei giorni 12, 13 e 14 settembre.

Difatti, va ribadito il principio consolidato, per cui ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore (Sez. 5, n. 7244 del 06/07/2015, dep. 2016, Presta, Rv. 267137 - 01: nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente lo stato d'ira per le offese pronunciate all'indirizzo della persona offesa lo stesso giorno della condotta provocatoria, a seguito di un incontro casuale in strada, ma non per le dichiarazioni diffamatorie rese ai giornali il giorno dopo, le quali, persa la natura di sfogo immediato per l'ingiustizia subita, avevano assunto la veste di mera ritorsione vendicativa; mass. conf.: N. 29384 del 2006 Rv. 235005 - 01, N. 8097 del 2007 Rv. 236541 - 01, N. 16790 del 2008 Rv. 240283 - 01, N. 48859 del 2015 Rv. 265220 - 01).

3.3 Gli ulteriori motivi di ricorso sono da ritenersi assorbiti, in quanto interdipendenti dalla soluzione delle questioni evidenziate, mentre spetterà comunque al Giudice civile competente per l'appello dare, se del caso, risposta anche alla domanda risarcitoria, sulla quale anche ha rilevanza la soluzione delle questioni predette, in merito alla gravità dell'illecito.

A tal proposito va evidenziato che per un verso il richiamo operato dalle parti in ordine [l'art. 573](#), comma 1-bis c.p.p., norma di nuovo conio, non ha rilievo, in quanto non applicabile al caso di specie.

Difatti le Sezioni Unite di questa Corte in data 25 maggio 2023 hanno fissato il principio per cui [l'art. 573](#), comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'[art. 33 del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150](#), si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'[art. 99-bis del predetto D.Lgs. n. 150 del 2022](#). Pertanto, la nuova norma non trova applicazione nel caso in esame, essendo la costituzione della parte civile antecedente al 30 dicembre 2022.

3.4 Pertanto, spetterà valutare al Giudice civile, ai sensi dell'[art. 622 c.p.p.](#), l'incidenza che la soluzione delle censure predette ha sulla configurazione del reato e trarne le conseguenze quanto alle statuizioni civili sulle quali la Corte di appello, pur a fronte di specifici motivi, non ha provveduto, come invece avrebbe dovuto, poichè la causa di non punibilità dell'[art. 599](#), comma 2, c.p.p. non esclude la valutazione della condotta ai fini del risarcimento del danno, per quanto già evidenziato, restando ferma la illiceità del fatto.

Ovviamente, qualora nel giudizio di rinvio dovesse ritenersi la sussistenza del reato e la sua (astratta) punibilità per il venir meno della scusante menzionata, valuterà il Giudice civile l'eventuale maggiore incidenza dell'assenza dello stato d'ira in ordine alla determinazione del danno.

Infine, il Giudice del rinvio valuterà anche l'esito della decisione delle Sezioni Unite penali - prefissata per il 28 marzo 2024, ric. Calpitano Luca - e la sua incidenza per il caso concreto, avente ad oggetto il quesito se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice debba pronunciarsi sulle statuizioni civili sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio ovvero di quella processual-civilistica del "più probabile che non".

4. Ne consegue l'annullamento con rinvio ai sensi dell'[art. 622 c.p.p.](#) al Giudice civile competente per l'appello, al quale va rimesso anche il governo delle spese del presente grado di giudizio.

5. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'[art. 52](#), comma 2, [D.Lgs. n. 196 del 2003](#) di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'[art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003](#) in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2023